

**DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
210/2012/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 144/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 (di seguito: deliberazione ARG/com ARG/gas 29/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10 (di seguito: deliberazione VIS 43/10).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici imprese di distribuzione di gas, tra le quali Metagas S.r.l. (di seguito: Metagas), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, Metagas risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09.
3. In data 1 giugno 2011 (prot. 15185), il Responsabile del procedimento ha inviato all'esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento.

VALUTAZIONE GIURIDICA

4. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009, inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7, dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
5. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09, ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della (allora) Direzione Tariffe e al Direttore della (allora) Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
6. All'esito dell'indagine conoscitiva - chiusa con deliberazione VIS 169/09 - l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'“Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009” ed, in particolare, a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
7. In particolare, l'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09, ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse, entro il mese di gennaio 2010, alle imprese in questione, richieste di informazioni sui contributi riconosciuti ai comuni e ai loro consorzi nell'ambito del “Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno” e del “Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord” (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (comma 2), precisando altresì che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95 (comma 3).

8. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088), la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a Metagas, la detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente a n. 7 località della provincia di Salerno e precisamente: Buccino (ID 5181), Colliano (ID 5182), Laviano (ID 5183), Palomonte (ID 5184), Salvitelle (ID 5185), San Gregorio Magno (ID 5186), Castelnuovo di Conza (ID 6441).
9. La società Metagas non ha inviato alcuna lettera di risposta e risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell'Autorità, con le conseguenze previste dall'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

10. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
11. A tal fine l'Autorità, con deliberazione ARG/com 144/08, ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
12. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria e di vigilanza informativa dell'Autorità.
13. Con riferimento ai criteri dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.
14. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato, realizzato nel 2009 da Metagas, è pari a euro 455.883

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Metagas S.r.l., dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. è irrogata a Metagas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. si ordina a Metagas S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. decorso il termine, di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. si ordina a Metagas S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Metagas S.r.l., Via Primo Baratta, 24, 84091, Battipaglia (SA) e pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni